

Disposizioni legislative

Legge regionale 28 dicembre 1993 n. 60 (BUR n. 111/1993)

Art. 16 - Protezione dei gatti.

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti.
2. Per favorire i controlli, numerici e sanitari, sulla popolazione felina i presidi veterinari multizonali, sulla base delle segnalazioni delle associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9, provvedono a individuare le zone in cui esistono colonie di detti animali e stabiliscono i programmi di intervento.
3. Le associazioni protezionistiche, mediante apposita convenzione con l'Unità locale socio-sanitaria competente, possono prendere in affidamento le colonie di gatti che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di vita.
4. Al fine di conciliare la sopravvivenza delle colonie dei gatti in ambito urbano con le esigenze di igiene pubblica, i comuni individuano nel proprio territorio, sentita la Unità locale socio-sanitaria competente, appositi spazi da destinare a luogo di alimentazione e riferimento dei gatti.
5. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per motivi sanitari e di contenimento demografico.
6. La limitazione delle nascite dei gatti che vivono in stato di libertà è effettuata nell'ambito dei programmi e con le modalità e tipo di intervento scelti dal servizio veterinario competente. I gatti sterilizzati, identificati dalle associazioni protezionistiche con l'applicazione di un microchip e/o altro sistema riconosciuto valido, sono riammessi nel loro gruppo e territorio.
7. I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili. La soppressione deve essere effettuata esclusivamente da Medici Veterinari con metodo eutanasico.